

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Oggi **07 Gennaio 2021** in Ariano Irpino, presso la sede sociale dell' dell'Azienda Mobilità Ufitana (AMU) SpA,

tra

il dott. **Ivanoe COCCA**, nato il 16/11/1972 ad Ariano Irpino ed ivi residente alla Via Giulio Lusi n. 8/c, c.f. CCC VNI 72S16 A399P, in qualità di **legale rappresentante dell'AMU SpA a socio unico**, (Committente), c.f./P.IVA 02318880644;

e

l'ing. **Serenella MATARAZZO**, nata il 15/10/1981 ad Avellino e residente in Atripalda alla Via Ferrovia n. 19, c.f. MTR Snl 81R55 A509S, (Professionista),

PREMESSO

- che il Committente svolge l'attività di Trasporto Pubblico Urbano nel Comune di Ariano Irpino;
- che il Committente per l'esercizio di tale attività deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento di attuazione della Direttiva della C.E., recepito con DM n. 161/2005 e dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, recepito con DM del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 25/11/2011 e dal successivo Dl n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012;
- che per tale attività l'AMU SpA intende costituire un rapporto di prestazione d'opera professionale;
- che il Professionista, ing. Serenella MATARAZZO, risulta in possesso degli idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali di cui sopra, in particolare è in possesso del requisito della capacità professionale per dirigere l'attività di Trasporto sui strada di persone in ambito nazionale, rilasciato dal Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Avellino il 13/05/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il Professionista eserciterà la funzione di "Gestore Esterno del Trasporto", come previsto al punto 504.2 delle Linee Guida emanate dal Ministero dei Trasporti, denominate "Requisito della idoneità professionale per l'esercizio della professione di trasportatore su strada" (dott.ssa Giulia Mesirchia e dott. Antonio Macera).
- 3) La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art. 4.



- 4) L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, ed in particolare con l'Amministratore Unico, fornendo tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti (ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con il Committente ed il cui onere sarà a totale carico del Professionista). Qualora necessario il Professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso gli Uffici di quest'ultimo. A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 8, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.
- 5) Le responsabilità, civili e penali, indicate al punto 504.2.2 (Profili di Responsabilità) della suindicata Linea Guida, e art. 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21/10/2009, ricadranno esclusivamente sui rispettivi preposti aziendali, sollevando il Professionista da ogni responsabilità connessa all'attività aziendale;
- 6) Il Professionista, su richiesta del Committente, è tenuto a rapportarsi con lo stesso su questioni aziendali, pur non avendo rapporto di subordinazione ed obbligo di orario.
- 7) La prestazione deve essere resa dal **07/01/2021 al 31/12/2022**. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contatto oltre il termine di scadenza del 31/12/2022 dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.
- 8) Il corrispettivo per l'opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 7 viene stabilito in complessivi **€ 500,00 (Euro cinquecento/00)** al lordo delle ritenute fiscali poste a carico del medesimo Professionista e al netto dell'imposta sul valore aggiunto da liquidarsi al termine del contratto o mediante acconti periodici previa emissione di regolare fattura del Professionista. *IL CORRISPETTIVO È MENSILE.*
- 9) Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha regolare effetto, salvo sempre impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.
- 10) Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 52 e 40 del T.U. dell'Imposta di registro, approvato con DPR n. 131/1986. Il costo della registrazione è stabilito essere a carico del Committente.
- 11) L'Imposta di bollo, ex DPR n. 642/1972, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché sulle quietanze delle medesime, è stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

- 12) Tutti i dati e informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di previa esplicita autorizzazione del Committente.
- 13) Il Professionista, dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
- 14) In caso di controversie, relative all'interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento, risoluzione del presente contratto, le parti si obbligano, prima di iniziare qualunque procedimento giudiziale, a ricorrere ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo il Regolamento dell'Organismo di mediazione dalla prima delle parti scelto, ovvero scelto di comune accordo tra le parti. Il Foro competente è quello di Benevento.
- 15) Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile.
- 16) Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

L.A.S. in Ariano Irpino il 07/01/2021

Il committente
(l'a.u. dell'Amu SpA dott. Ivano Cocca)

AMU SpA
Azienda Mobilità Ufifana
L'Amministratore Unico
dott. Ivano Cocca

Il Professionista
(ing. Serenella Matarazzo)

Serenella Matarazzo



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO

Eseguita registrazione il 18/01/2021 al n° 33
Serie 111 e Versamento effettuato il 18/01/2021 con
Mod. F25 rilasciato da Concessionario Cod.
n° Banca
Cod. Az. Cab.
per € 382,00 (.....)

IL FUNZIONARIO
Sig.ra Orlando Gaetana Flora